

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 03/11/2016 n. 180**

COPIA

Oggetto: *Dismissione delle societa' partecipate "Ataf Spa" e Fidi Toscana Spa".*
Indirizzi

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 3/11/2016 alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

- ***Fallani Sandro***
- ***Anichini Andrea***
- ***Capitani Elena***
- ***Giorgi Andrea***
- ***Ndiaye Diye***
- ***Toscano Fiorello***

ASSENTI i Sigg.ri:

- ***Lombardini Barbara***

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

In primo luogo

che il Comune di Scandicci ha aderito al Consorzio ATAF (Azienda Trasporti Area Fiorentina) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 27.09.1993;

che con atto rogato dal notaio Mario Piccinini di Firenze in data 18 dicembre 2000 rep. 52066 fasc. 20.291 il consorzio intercomunale "Azienda trasporti Area Fiorentina – Consorzio intercomunale ATAF" è stato trasformato nella società denominata "ATAF SPA" giusta la deliberazione del Consiglio Comunale, per quanto riguarda lo stesso Comune di Scandicci, n. 252 del 29.09.2000;

che a decorrere dal 1° dicembre 2012 la società non esercita più l'attività storica di trasporto pubblico su gomma, per effetto della cessione del relativo ramo d'azienda. Da tale data Ataf Spa svolge principalmente: 1) gestione del patrimonio immobiliare di proprietà; 2) gestione in service della rete di paline e pensiline di proprietà, destinate al trasporto pubblico locale, concesse in uso ad Ataf Gestioni (acquirente del ramo di azienda TP); 3) gestione dei ricavi pubblicitari correlati alla rete di paline e pensiline; 4) ruolo di stazione appaltante per conto dell'Amministrazione comunale di Firenze, per la costruzione della prima linea tranviaria;

che il Comune di Scandicci è attualmente titolare di una partecipazione nella suddetta società pari al 4,270% del capitale sociale, al netto delle azioni detenute dal Comune di Firenze e correlate alla partecipazione di quest'ultimo Ente nella società Tram di Firenze Spa;

che per i suddetti motivi, il Consiglio Comunale ha ritenuto che la società in epigrafe non presentasse i requisiti di cui all' art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244 e ne ha pertanto stabilito la dismissione con deliberazione n. 63 del 30.05.2016;

In secondo luogo

che la società Fidi Toscana Spa è stata costituita con atto rogato dal notaio Giovanni Badini in data 19.02.1975, rep. 34848, fasc. 16501, registrato a Firenze il 10.03.1975 al n. 1631;

che il Comune di Scandicci si è successivamente associato alla società Fidi Toscana Spa in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 410 in data

15.09.1976;

che la società della quale si tratta ha il seguente oggetto sociale “..(omissis).. l’esercizio di credito in particolare di firma, e la raccolta del risparmio nelle forme e nei limiti indicati nei successivi titoli III e IV.

La società ha altresì ad oggetto la prestazione di consulenze e la gestione di agevolazioni nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.

La società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell’oggetto sociale , anche assumendo partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio ed in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari , di tipo aperto o chiuso , in società di gestione del risparmio, in società finanziarie.

Alla società sono precluse :

- a) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi;
- b) le operazioni di credito effettuato nei confronti di imprese in difficoltà;
- c) le operazioni di credito finalizzate al rientro dei crediti deteriorati;
- d) la possibilità di stabilire accordi che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto , delle imprese beneficiarie dei suoi interventi;
- e) la gestione di patrimoni mobiliari per conto di terzi, con il divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo. “

che il Comune detiene 120 azioni della società Fidi Toscana Spa pari ad una percentuale di poco inferiore allo 0,005 % del capitale sociale;

che in considerazione del sopra riportato oggetto sociale, nonché della irrilevante quota detenuta dall’Ente, il Consiglio Comunale ha ritenuto, a seguito di una nuova valutazione, che la società Fidi Toscana Spa non avesse i requisiti di cui al citato art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244 stabilendone la dismissione con deliberazione n. 63 del 30.05.2016;

Ritenuto di dover dare esecuzione ai due sopra citati indirizzi del Consiglio Comunale, assunti con deliberazione n. 63 del 30 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto inoltre opportuno che la dismissione delle suddette quote societarie sia effettuata mediante il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, anche nel caso in cui lo statuto societario preveda il diritto di prelazione dei soci;

Ritenuto, infatti, che tale procedura di dismissione sia necessaria anche al fine della determinazione di un congruo prezzo di mercato;

Rilevato che nell’Assemblea ordinaria dei soci della società Ataf Spa in data 27 luglio 2016:

- è stato preso atto della perizia di stima effettuata dalla società Praxi Spa in data 25 luglio 2016 dalla quale risulta che il valore del capitale economico della società Ataf Spa al 31 dicembre 2015 è pari al 35.353.477,00 €;
- i soci sono stati invitati a prendere atto della citata perizia;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto previsto sia al primo che al secondo luogo del presente atto, stabilire che :

- come criterio per l'individuazione del prezzo da porre a base di gara, possa essere utilizzato il valore nominale delle partecipazioni, oppure il valore della partecipazione in base al patrimonio netto contabile della società, secondo quanto risulterà più adeguato per ogni singola partecipazione da dismettere;
- l'aggiudicazione di ciascuna procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente atto sia disposta a favore del soggetto giuridico che presenti l'offerta più alta, purché non inferiore al prezzo a base di gara;
- nel caso in cui la procedura di dismissione sia deserta o risulti infruttuosa, la struttura competente è autorizzata ad accettare anche offerte che risultino inferiori al suddetto importo, riservandosi tuttavia la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano dichiarate congrue;
- il dirigente competente è incaricato della predisposizione e pubblicazione dei bandi di asta pubblica e della relativa aggiudicazione, provvedendo altresì a tutti gli adempimenti amministrativi necessari;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con particolare riferimento agli articoli 10, 20 e 24;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime,

Delibera

1. Di provvedere in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 30 maggio 2016, alla dismissione delle quote societarie possedute dal Comune di Scandicci nelle società ATAF Spa e FIDI Toscana Spa, previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

2. Di stabilire che :

- come criterio per l'individuazione del prezzo da porre a base di gara possa essere utilizzato il valore nominale delle partecipazioni, oppure il valore della partecipazione in base al patrimonio netto contabile della società, secondo quanto risulterà più adeguato per ogni singola partecipazione da dismettere;
- l'aggiudicazione di ciascuna procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente atto sia disposta a favore del soggetto giuridico che presenti l'offerta più alta, purché non inferiore al prezzo a base di gara;
- nel caso in cui la procedura di dismissione sia deserta o risulti infruttuosa, la struttura competente è autorizzata ad accettare anche offerte che risultino inferiori al suddetto importo, riservandosi tuttavia la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano dichiarate congrue;

3. Di conferire mandato al dirigente competente a compiere ogni atto necessario all'attuazione del presente provvedimento ;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto necessario provvedere con urgenza, stante l'opportunità di espletare la procedura di dismissione entro la fine del corrente anno;

Con separata votazione unanime

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV comma del D. lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi
dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, li